



MORRI
ROSSETTI

DIGITAL ICT
Legal Update

Settembre 2018

INDICE

Privacy e data protection

Il TAR conferma il profilo eminentemente giuridico del DPO

Fintech

La World Bank prezza il primo bond pubblico strutturato e collocato con blockchain

Media e advertising online

Il Parlamento europeo approva (in prima lettura) il testo della proposta di direttiva sul copyright

Digital

Primi risultati dell'indagine conoscitiva sui Big Data

Innovation and technology

Startup Act: l'OCSE pubblica il primo report sulle misure a favore delle Startup innovative italiane

Il TAR conferma il profilo eminentemente giuridico del DPO

Con la sentenza n. 287 del 13/09/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia si è espresso sui requisiti che il Responsabile della Protezione dei dati personali (ormai noto anche come *Data Protection Officer* o "DPO") – ovvero la nuova figura prevista dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (comunemente denominato anche "GDPR") – deve possedere per poter partecipare ai processi di selezione indetti dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il TAR ha accolto l'impugnazione del ricorrente che contestava l'individuazione della certificazione di *Auditor/Lead Auditor ISO/IEC/27001* quale requisito di ammissione alla procedura di selezione. In primo luogo, il Tribunale amministrativo ha sostenuto che la suddetta non può costituire titolo abilitante ai fini dell'assunzione e dello svolgimento delle funzioni di DPO ai sensi del GDPR, dovendosi altresì considerare che la norma ISO 27001 si applica principalmente con riferimento all'attività di impresa. In secondo luogo ha precisato che la medesima norma, *"per quanto possa essere potenzialmente estensibile all'attività delle pubbliche amministrazioni, fa pur sempre salva l'applicazione delle disposizioni speciali (euro-unitarie e nazionali) in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza (punto 18 "conformità" della citata norma ISO; cfr. in particolare: 18.1.1 e 18.1.4)"*.

Tuttavia, rispetto al tema delle certificazioni quale titoli abilitanti per svolgere il ruolo di DPO, la pronuncia del TAR non presenta particolare carattere innovativo, ribadendo essa quanto già segnalato in precedenza dal Garante per la protezione dei dati personali secondo cui *"il possesso di una specifica certificazione non deve essere considerato come abilitazione all'esercizio di tale ruolo"*; spetta infatti al titolare e al responsabile valutare il possesso dei requisiti professionali richiesti dal regolamento (Cfr. [nuove Faq relative alla figura del Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico disponibili su \[www.gpdp.it\]\(http://www.gpdp.it\)](#)).

Quel che tuttavia rileva maggiormente della decisione del TAR, in termini di novità, è il principio chiarificatore secondo cui il profilo del DPO non può che qualificarsi che come un profilo ***"eminentemente giuridico"*** dato che la minuziosa conoscenza e l'applicazione della disciplina normativa di settore restano, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione in parola, il nucleo essenziale ed irriducibile della figura professionale ricercata.

Pertanto il DPO, anche in base a quanto stabilito dal GDPR e delle Linee Guida del WP29 sui responsabili della protezione dei dati, dovrà essere dotato in primis delle *necessary competenze giuridiche*, ovvero un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Le certificazioni che attestano competenze in tema di gestione della sicurezza delle informazioni costituiscono titoli qualificanti valutabili e ulteriori ma non un requisito indefettibile per svolgere tale funzione.

Per consultare la sentenza in versione integrale clicca [qui](#).

La World Bank prezza il primo bond pubblico strutturato e collocato con blockchain

Lo scorso agosto la World Bank – Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo – ha emesso un *bond* del valore di 100 milioni di dollari australiani (circa 61,5 milioni di euro) che è stato collocato e che sarà gestito unicamente tramite una parte privata della *blockchain* di Ethereum.

L'*arranger* dell'operazione è la Commonwealth Bank of Australia e il titolo, denominato *Bond-i – Blockchain operated new debt instrument*, è stato sottoscritto interamente da investitori istituzionali, a conferma del crescente interesse dei soggetti pubblici nei confronti dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore finanziario.

Pur non essendo la prima emissione di *bond* tramite la *blockchain*, Bond-i rappresenta un forte segnale di innovazione che ritrae il potenziale dei sistemi decentralizzati nel mercato finanziario tradizionale.

La *blockchain*, un *database* distribuito caratterizzato da un elevato grado di trasparenza, sicurezza e immutabilità, che permette di registrare in modo inequivocabile le transazioni effettuate tramite la stessa, si presta quale infrastruttura tecnologica in grado di individuare, in ogni momento, i possessori dei titoli e i flussi di pagamenti ad essi relativi.

L'emissione tramite *blockchain* è resa possibile da uno *smart contract* – un contratto sotto forma di codice che rimanda l'esecuzione di alcune o tutte le sue clausole a un *software* – che integra i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario. Lo *smart contract* permette l'automatizzazione della gestione dello strumento finanziario, compreso il pagamento, alla data prestabilita, degli interessi a ogni singolo obbligazionario, nonché il rimborso del capitale alla scadenza.

Per gli investitori, i vantaggi dei prodotti finanziari emessi tramite la *blockchain* includono: (i) una riduzione dei costi data dalla disintermediazione; (ii) minori opportunità di manipolazione dei dati e di errori associati alla gestione dello strumento finanziario; (iii) emissioni più rapide e più sicure e (iv) maggiore trasparenza.

Il Parlamento europeo approva (in prima lettura) il testo della proposta di direttiva sul copyright

Il Parlamento europeo, nella seduta del 12 ottobre 2018, ha adottato la propria posizione sulla riforma del diritto d'autore contenuta nella proposta di direttiva avanzata dalla Commissione europea nel 2016. Il testo passa ora all'esame del Consiglio che potrà approvarlo "as is" o, al contrario, adottare a sua volta una posizione di prima lettura, rinviando il testo al Parlamento europeo e avviando la seconda lettura del testo medesimo. L'iter legislativo della proposta di direttiva sul *copyright* (regolato dall'art. 294 del TFUE cd. procedura legislativa ordinaria), quindi, non può considerarsi concluso con l'approvazione del testo da parte del Parlamento europeo. Esso potrebbe, infatti, giungere fino alla terza lettura se le due istituzioni (Europarlamento e Consiglio per l'appunto) non dovessero approvare il testo anticipatamente. Per quanto attiene al suo contenuto, la direttiva prevede norme volte ad adeguare il quadro giuridico dell'Unione europea applicabile al diritto d'autore focalizzandosi, in particolare, sugli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti nell'ambito del mercato unico europeo. Nello specifico, il testo riguarda le pubblicazioni e l'utilizzo di opere e altro materiale attraverso piattaforme gestite dai prestatori (i.e. *provider*) di servizi online.

Di seguito i profili della proposta di direttiva che possono essere ritenuti maggiormente rilevanti.

Diritti per gli editori (art. 11)

Gli Stati membri devono riconoscere agli editori di pubblicazioni giornalistiche *online* (e.g., quotidiani, riviste settimanali o mensili, siti *web* d'informazione, ecc.) diritti per l'"utilizzo digitale" di tali pubblicazioni (i.e. diritti di riproduzione e messa a disposizione). In concreto: gli editori – così come i giornalisti autori del contenuto – potranno sfruttare economicamente questi diritti, al fine di vedersi corrisposto un compenso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni attraverso piattaforme digitali quali Google news o LinkedIn. È la stessa direttiva, poi, ad escludere che siano ricompresi all'interno di tale diritto i collegamenti ipertestuali, escludendo, quindi, che attraverso la riforma del diritto d'autore venga inserita la cd. "link tax".

"Filtro" sui contenuti (art. 13)

I prestatori (i.e. *provider*) di servizi online (e.g. YouTube, Facebook, ecc.) dovranno adottare delle misure "filtro". Tali misure dovranno permettere di assicurare che i contenuti a cui tali piattaforme danno accesso non violino il diritto d'autore; nello specifico, il testo della proposta di direttiva parla esplicitamente di "*tecnologie volte al riconoscimento dei contenuti*". I *provider* dovranno, inoltre, istituire meccanismi di reclamo a favore di quegli utenti che ritengano di aver subito ingiustamente la cancellazione di un contenuto da loro condiviso.

Eccezione per gli organismi di ricerca (art. 5)

La proposta di direttiva prevede un'eccezione in relazione agli "organismi di ricerca", ossia tutte quelle entità che agiscono senza scopo di lucro o per una finalità di interesse pubblico (ad es. enciclopedie online quali Wikipedia). Il caricamento di contenuti coperti da diritto d'autore su piattaforme gestite da tali organismi, infatti, non comporterà una violazione del diritto d'autore. Sarà ora interessante capire quali saranno gli sviluppi e le eventuali modifiche che verranno apportate al testo della direttiva e, in particolare, se verranno mantenuti, o meno, i suoi caratteri maggiormente innovativi.

Primi risultati dell'indagine conoscitiva sui Big Data

A poco più di un anno dall'avvio dell'indagine conoscitiva sui Big Data, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali (le "Autorità") hanno fornito un'informativa preliminare sulle attività di approfondimento condotte e sulle evidenze emerse.

Scopo dell'analisi è quello di comprendere l'**impatto economico dell'utilizzo dei Big Data sul mercato**, approfondendo il rapporto tra le imprese che forniscono i propri servizi su determinati mercati anche attraverso l'analisi e lo sfruttamento di questi enormi insiemi di dati e gli utenti/consumatori che forniscono i propri dati personali. In particolare, le Autorità hanno indagato la **propensione degli utenti a consentire l'uso dei propri dati a fronte dell'erogazione di servizi**, affrontando tre questioni principali: (i) il grado di **consapevolezza** degli utenti delle piattaforme digitali in relazione alla cessione e all'utilizzo dei propri dati individuali; (ii) la **disponibilità** degli utenti a cedere i propri dati personali come forma di pagamento dei servizi *online*; (iii) la **portabilità dei dati** da una piattaforma all'altra.

I risultati mostrano che circa 6 utenti su 10 sono **consapevoli** del fatto che le loro azioni *online* generano dati che possono essere utilizzati per analizzare e prevedere i loro comportamenti (*i.e.* a scopo di profilazione), e appaiono altresì informati delle possibilità di sfruttamento dei dati da parte delle imprese che li raccolgono. Tale consapevolezza, tuttavia, non procede di pari passo con un'adeguata informativa sul trattamento di tali dati: la maggioranza degli utenti legge solo in parte le informative (54%) o non le legge affatto (33%). Gli altri utenti dedicano un tempo limitato alla loro lettura. Molti, poi, considerano le informazioni fornite poco chiare.

Per quanto riguarda la **disponibilità** degli utenti a cedere i propri dati personali come forma di pagamento dei servizi *online*, solo apparentemente gratuiti, a fini pubblicitari o di altro genere – di cui sono consapevoli solo 4 utenti su 10 –, oltre 3/4 degli utenti sarebbero disposti a rinunciare ai servizi e alle *app* "gratuite" per evitare che i propri dati siano acquisiti, elaborati ed eventualmente ceduti. Invece solo la metà degli utenti dichiara che sarebbe disposto a pagare per servizi/*app* oggi forniti "gratuitamente" al fine di evitare lo sfruttamento dei propri dati.

Quanto, infine, al diritto alla **portabilità dei dati**, solo 1 utente su 10 ne è consapevole, sebbene circa la metà degli utenti ne sia interessata. Ciò risulta ben comprensibile, se considera (i) la percezione da parte di molti utenti (30,4%) dell'elevata complessità degli strumenti tecnologici con cui esercitare il diritto alla portabilità, (ii) la scarsa propensione ad utilizzare altre piattaforme/applicazioni verso le quali far "migrare" i dati (41,1%), ovvero (iii) la limitata sensibilità sulla rilevanza di tali dati (36,1%).

I risultati di tale indagine sono illustrati nel dettaglio [qui](#).

Startup Act: l'OCSE pubblica il primo report sulle misure a favore delle Startup innovative italiane

Il 26 settembre u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet il "Rapporto sulla valutazione dello Startup Act italiano", realizzato dall'OCSE in collaborazione con la Banca d'Italia. Si tratta del primo studio indipendente di valutazione dell'impatto economico e sociale delle misure a favore delle startup innovative, introdotte inizialmente dal D.L. n. 179 del 2012 (c.d. "Startup Act").

Il Rapporto evidenzia il considerevole impatto positivo avuto dallo Startup Act sulle imprese beneficiarie: in particolare, fatturato, valore aggiunto e asset materiali e immateriali delle startup innovative sono risultati di circa il 10-15% più elevati rispetto alle imprese con caratteristiche simili che non hanno beneficiato delle misure o che ne hanno fruito in una fase successiva. Di particolare interesse sono comunque le raccomandazioni proposte dall'OCSE e dalla Banca d'Italia volte a migliorare gli effetti della policy, sulla base dei risultati delle diverse analisi condotte; tra le principali azioni raccomandate, si segnalano le seguenti:

- mantenere (e possibilmente espandere, compatibilmente con le disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato al capitale di rischio) gli incentivi per gli investimenti in equity, in quanto si tratta di un canale di finanziamento fondamentale per la crescita delle startup ad alto potenziale di crescita e ad alto rischio;
- alla luce delle dimensioni molto limitate del mercato italiano del capitale di rischio, e della carenza di team specializzati nella gestione degli investimenti, in particolare oltre il comparto dei "business angel" e delle fasi "seed" e "early stage", valutare la necessità di ulteriori investimenti pubblici in venture capital, considerando l'opportunità di un maggiore impegno e supporto a fondi di matching e fondi di fondi, sia di nuova costituzione sia già esistenti;
- monitorare costantemente e valutare la performance del Fondo di Garanzia per le PMI, date le ingenti risorse pubbliche potenzialmente mobilitate;
- considerare la possibilità di sostituire – o persino eliminare – il requisito di ammissibilità legato all'oggetto sociale dell'impresa con un criterio meno discrezionale;
- valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore requisito di eleggibilità più orientato al mercato, che andrebbe ad aggiungersi ai tre indicatori alternativi relativi all'innovazione. Esso potrebbe riguardare, ad esempio, la ricezione di un cospicuo investimento in equity da parte di un investitore indipendente istituzionale o informale. Una simile modifica sarebbe in linea con la necessità di rafforzare il mercato degli investimenti in equity;
- migliorare la comunicazione delle iniziative future nell'ambito della policy, ad esempio con adeguati investimenti nel capitale umano delle istituzioni coinvolte (il MISE e le Camere di commercio);

- prendere in considerazione l'introduzione di alcune forme di accesso "fast-track" per le startup innovative al procurement pubblico e al precommercial procurement innovativo, coerentemente con le linee guida per l'Innovation Procurement della Commissione europea (Commissione europea, 2018). In particolare, tale documento fa riferimento a strumenti che puntano a "supportare la nascita e la crescita di startup e PMI innovative" (par. 1.1.4). Tale misura può essere particolarmente efficace nei settori in cui il governo è un compratore importante, come la sanità o la difesa;
- considerare l'introduzione di strumenti ad hoc per favorire le relazioni tra istituzioni accademiche, centri di ricerca e le startup, in linea con iniziative analoghe sperimentate in altri Paesi europei (ad esempio, il programma EXIST del Ministero federale tedesco dell'Economia e dell'Energia, o il partenariato tra Bpifrance e Hello Tomorrow in Francia);
- continuare a ridurre gli oneri fiscali e amministrativi e gli adempimenti burocratici per le startup; in particolare, considerare l'introduzione di ulteriori esenzioni fiscali e amministrative per le nuove microimprese innovative;
- considerare anche l'adozione di altri strumenti volti a fare dell'imprenditorialità innovativa un motore di inclusione e di uguaglianza intergenerazionale, sostenendo l'attività imprenditoriale dei cittadini stranieri e dei giovani. Ad esempio, una riduzione o un'esenzione parziale dei contributi previdenziali minimi obbligatori a carico dei soci operativi (3.600 euro/anno, normalmente dovuti indipendentemente dal fatto che le nuove imprese abbiano iniziato a vendere i loro prodotti o servizi e a generare reddito o meno) per le startup innovative che ancora non generano profitti può essere particolarmente efficace per aumentare il numero dei fondatori di startup tra i gruppi sottorappresentati.

Il Rapporto è consultabile in versione integrale cliccando sul seguente [link](#).



MORRI
ROSSETTI

Per ulteriori approfondimenti sulle
tematiche affrontate potete far riferimento
all' **Avv. Carlo Impalà**
(Carlo.Impala@MorriRossetti.it),
Responsabile del Dipartimento Digital-ICT
e Data Protection)

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it